

LINEE DI INDIRIZZO PER L'AMMISSIONE ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIALI: COMUNITÀ INTEGRATA E COMUNITÀ ALLOGGIO DEGLI ANZIANI/ADULTI NON AUTOSUFFICIENTI E DEGLI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

1. Premessa

La costante crescita, in termini sia numerici che di complessità, dei bisogni legati all'invecchiamento della popolazione e alla non autosufficienza richiede, per favorire il governo razionale ed efficace delle risorse, la costruzione di un sistema di offerta dei servizi integrato che, attraverso la ricomposizione dei processi di accesso agli interventi, faciliti la fruibilità da parte della fascia di popolazione definita "*fragile*" e garantisca una presa in carico tempestiva e globale dei cittadini.

Partendo da tale presupposto, l'Amministrazione intende riorganizzare il governo delle linee di intervento che consentono l'attivazione di percorsi residenziali nelle strutture sociali, Comunità integrate (ex Comunità protette) e Comunità alloggio, in favore rispettivamente di anziani e adulti non autosufficienti e anziani autosufficienti, per garantire risposte appropriate alle persone impossibilitate a vivere nel proprio domicilio.

Al riguardo il Regolamento Comunale sui servizi sociali e, per gli aspetti di competenza, il Regolamento di Casa Serena, in linea con la L.R. 23/2005 e il Regolamento di attuazione dell'art. 43 della stessa legge, prevedono e disciplinano:

×la concessione del contributo integrazione retta, per l'inserimento nelle strutture residenziali sociali private regolarmente autorizzate;

×l'inserimento presso la struttura comunale.

Il sistema per l'ammissione alle due misure è stato gestito fino ad oggi attraverso percorsi, modalità e criteri di valutazione differenti, sulla base di procedure preesistenti all'attuale struttura organizzativa, in capo distintamente al Servizio di Casa Serena e ai Servizi Sociali Territoriali.

Le finalità che si intendono perseguire con la riorganizzazione sono quelle di: superare la logica settoriale e frammentaria degli interventi; promuovere l'equità nell'accesso e l'appropriatezza delle risposte assistenziali; migliorare le modalità e i tempi della presa in carico favorendo risposte personalizzate ed individualizzate; favorire, in via prioritaria, la tutela delle persone e delle famiglie in situazione di maggiore bisogno sociale e socio-sanitario; sostenere la continuità assistenziale nel passaggio tra diversi setting assistenziali, considerando l'evoluzione dei bisogni dell'utente e della famiglia.

In tale ottica e considerata l'attuale organizzazione del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità, si rende necessario definire un unico percorso per l'accesso a dette strutture, gestito nei quattro servizi sociali territoriali, che garantisca una presa in carico complessiva, attraverso procedure omogenee, con il coinvolgimento degli altri soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti, con particolare riferimento alla ASL.

Tenuto conto di quanto sopra, recependo i contenuti del progetto integrazione socio-sanitaria, con la presente deliberazione l'Amministrazione intende definire le modalità e i requisiti di accesso ai due interventi e individuare i criteri per la valutazione delle singole situazioni al fine di stabilire l'ordine di ammissione, in funzione della disponibilità di risorse/posti, tenendo conto del fabbisogno dell'intero territorio comunale.

2. Modalità e requisiti di accesso

Destinatari delle misure del contributo integrazione retta e dell'inserimento nella struttura Casa Serena, per i livelli assistenziali della comunità alloggio e comunità integrata, sono i cittadini, come indicati nella tabella, che si trovano nella condizione di non poter permanere/rientrare nel proprio domicilio, valutati anche i servizi alternativi attivabili.

Interventi	Tipologia di struttura	
	Comunità alloggio	Comunità integrata
Inserimento a Casa Serena	Anziani autosufficienti	Anziani non autosufficienti
Contributo integrazione retta	Anziani autosufficienti	Anziani e adulti non autosufficienti

La **presentazione della richiesta** per usufruire delle prestazioni potrà avvenire in qualsiasi momento, da parte del diretto interessato o da una sua figura di riferimento. La stessa verrà presa in carico dagli operatori della sede del servizio sociale territoriale competente che provvederanno ad effettuare le necessarie valutazioni per definire il percorso personalizzato ed attribuire il punteggio previsto dai criteri indicati nel punto 3.

Nella **fase di avvio del nuovo sistema** verranno prese in esame tutte le richieste pervenute entro una determinata data definita con successivo atto dirigenziale. Della stessa si provvederà a darne adeguata comunicazione ai cittadini al fine di consentire a tutte le persone interessate di inoltrare l'istanza.

Rispetto al percorso si evidenzia che per l'inserimento nelle Comunità integrate, come previsto dalle disposizioni regionali, si dovrà procedere con la valutazione multidimensionale da parte dell'Unità di Valutazione Territoriale (UVT) della ASL per la verifica dello stato di non autosufficienza e l'individuazione della risposta assistenziale più appropriata, oltrechè per la definizione del livello assistenziale. Inoltre, come disciplinato dal protocollo operativo sul funzionamento del Punto Unico di Accesso Integrato, adottato dall'ambito Plus di Sassari e dall'ASL, la segnalazione del bisogno potrà avvenire sia nella sede del PUA centrale della ASL, sia nelle sedi territoriali dei servizi sociali, secondo le modalità operative previste. Per l'inserimento nelle Comunità alloggio verrà richiesta agli interessati apposita certificazione sanitaria attestante la condizione di autosufficienza.

Gli anziani potranno richiedere l'ammissione ad entrambi gli interventi, con l'unica condizione che il contributo integrazione retta potrà essere concesso solo qualora, nel momento dell'attivazione, non vi sia disponibilità di posti nella struttura comunale.

Gli ulteriori **requisiti**, in considerazione della specificità delle due azioni, sono:

a) per il contributo integrazione retta: oltre alla residenza nel Comune di Sassari, l'impossibilità per i richiedenti di provvedere autonomamente al pagamento della retta, intesa come capacità economica inferiore ai massimali previsti annualmente dall'amministrazione;

b) per l'inserimento a Casa Serena: la deroga al criterio generale della residenza nel Comune di Sassari in favore di cittadini residenti nel territorio dell'ambito Plus e, in subordine, in altri comuni, secondo la priorità stabilita dai criteri adottati, per un numero di posti non superiore, nel corso dell'anno, a **4** (quattro) per Comunità protetta e **1** (uno) per Comunità alloggio. Rimane inteso che i beneficiari non residenti dovranno contribuire

all'intero costo del servizio o, in caso di loro impossibilità, dovrà provvedere il comune di residenza, al quale si chiederà preventivamente la disponibilità in tal senso.

Inoltre, pur non prevedendo limiti di reddito per l'ammissione alla struttura comunale, al fine di tutelare la posizione di coloro che si trovano in una condizione di maggiore svantaggio socio-economico, viene stabilita la precedenza in favore dei richiedenti con capacità economica inferiore al valore mensile di € 1800,00 per le Comunità integrate e di € 1200,00 per le Comunità alloggio. Tali importi, calcolati sulla base dei costi medi delle rette delle strutture private del territorio, verranno annualmente aggiornati con deliberazione di Giunta comunale.

La **valutazione della capacità economica** avverrà, secondo le regole stabilite nella delibera annuale della Giunta comunale sulla compartecipazione alla spesa dei servizi da parte dei beneficiari, sulla base dell'**attestazione Isee**. Tale certificazione dovrà, pertanto, essere presentata in allegato alla domanda affinché si possa accertare: il possesso del requisito di accesso come previsto nel punto a), per la concessione del contributo integrazione retta; la priorità da accordare come previsto nel punto b) per l'inserimento a Casa Serena.

Ai sensi della normativa attualmente vigente (DPCM n. 159 del 2013) e salve eventuali future modifiche della stessa, l'attestazione da produrre varia in relazione alla tipologia della struttura: infatti per le Comunità alloggio dovrà presentarsi l'Isee ordinario e, per le Comunità integrate, l'Isee previsto per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale, di cui all'art. 6 del citato DPCM.

L'iter di norma si sospende in caso di pratica incompleta della suddetta attestazione, in attesa dell'integrazione della documentazione che dovrà avvenire entro massimo quarantacinque giorni.

3. Criteri valutativi per l'ammissione agli interventi e formulazione liste d'attesa

La procedura di accesso dovrà tener conto del fabbisogno dell'intero territorio comunale, garantendo la precedenza alle situazioni che presentano una maggiore fragilità e difficoltà a trovare delle appropriate risposte in contesto domiciliare o attraverso altre soluzioni assistenziali.

In presenza di un numero di richieste superiore ai posti/risorse disponibili, si procederà pertanto alla predisposizione di liste d'attesa uniche, distinte per tipologia di struttura e di intervento, in base a criteri omogenei in grado di "misurare" i bisogni della persona tenendo conto di diverse aree di indagine.

Le liste d'attesa verranno articolate come segue:

✓ inserimento a Casa Serena:

- lista d'attesa Comunità alloggio per cittadini autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti e non residenti nel Comune di Sassari;
- lista d'attesa Comunità integrata per cittadini non autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti e non residenti nel Comune di Sassari;

✓ contributo integrazione retta:

- lista d'attesa comunità alloggio per cittadini autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Sassari;
- lista d'attesa comunità integrata per cittadini non autosufficienti adulti e

ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Sassari.

I **criteri individuati** differiscono in relazione al target di riferimento delle due strutture, dando particolare rilievo, per le Comunità alloggio, alle condizioni abitative ed economiche. Per le Comunità integrate, la valutazione valorizza principalmente il bisogno assistenziale e la capacità di cura della rete di riferimento.

Per entrambe è inoltre prevista una specifica dimensione denominata "condizione di particolare gravità" che permette di rilevare criticità significativamente rappresentative dello stato di disagio in cui la persona potrebbe vivere.

Il punteggio attribuito attraverso i criteri determinerà l'ordine di ammissione agli interventi e, in caso di parità, la priorità sarà assegnata in base agli ulteriori criteri previsti.

Le liste d'attesa verranno **aggiornate con cadenza mensile** attraverso:

☞ ① l'inserimento delle nuove richieste valutate dai servizi sociali territoriali;

Ⓜ ① la cancellazione per rinuncia/rifiuto/decesso o per il verificarsi di eventuali altri motivi che fanno venir meno i presupposti;

Ⓜ ① l'adeguamento dei punteggi in relazione alla modifica della situazione personale. La rivalutazione di norma è effettuata su richiesta degli interessati a seguito di permanenza almeno semestrale in lista d'attesa.

3.1 Criteri Comunità alloggio

Tabella sintesi punteggi

Dimensioni	Punteggio massimo
RETE SOCIO-FAMILIARE	20 punti
CONDIZIONE ABITATIVA	30 punti
SITUAZIONE ECONOMICA	30 punti
CONDIZIONE DI PARTICOLARE GRAVITÀ	20 punti

➤RETE SOCIO-FAMILIARE

- persona che non può contare sulla rete convivente e non convivente perchè inesistente o totalmente inadeguata/impossibilitata - **20 punti**;
- persona che può contare parzialmente sul supporto della rete di riferimento - **10 punti**.

➤CONDIZIONE ABITATIVA

- perdita dell'alloggio per sfratto esecutivo o alloggio improprio - **30 punti**.
- condizioni abitative precarie (es.: accoglienza provvisoria anche in altra struttura, locazione con preavviso di liberare l'immobile) - **25 punti**;
- sistemazione abitativa inadeguata (es: spazi insufficienti, barriere architettoniche che limitano fortemente l'autonomia personale, condizioni igieniche malsane, contesto isolato) - **20 punti**.

➤SITUAZIONE ECONOMICA (*importo risultante dalla valutazione della capacità economica come previsto nel punto 2 sulla base dell'Isee ordinario*)

- fino a € 7.000,00 – **30 punti**
- da € 7.001,00 a € 10.500,00 – **24 punti**
- da € 10.501,00 a € 14.000 ,00 – **16 punti**
- da € 14.001,00 a € 17.500,00 – **8 punti**

➤CONDIZIONE DI PARTICOLARE GRAVITÀ

Il punteggio potrà essere attribuito per una o più condizioni di particolare gravità di seguito indicate, nei limiti previsti e per un valore **massimo di 20 punti**:

- trascuratezza nella cura della persona, dell'ambiente di vita e dell'alimentazione - **10 punti**;
- particolare condizione di isolamento sociale e fragilità emotiva e psicologica - **10 punti**;
- necessità di tutela rispetto al contesto di vita (situazioni che potrebbero compromettere l'incolumità psico-fisica della persona) - **20 punti**.

A **parità di punteggio totale** viene riconosciuta la precedenza alle situazioni che nelle dimensioni di seguito indicate, secondo l'ordine previsto,avranno un punteggio superiore:

- punteggio attribuito per il criterio “2. condizioni abitative”;
- punteggio attribuito per il criterio “3. situazione economica”.

In caso di ulteriore parità si individuano i seguenti criteri:

- età (la persona con più anni ha la precedenza);
- data presentazione domanda.

3.2 Criteri Comunità integrata

Tabella sintesi punteggi

Dimensioni	Punteggio massimo
CAPACITÀ DI CURA DELLA RETE	30 punti
LIVELLO ASSISTENZIALE VALUTATO IN UVT	30 punti
SITUAZIONE ABITATIVA	10 punti
SITUAZIONE ECONOMICA	10 punti
CONDIZIONE DI PARTICOLARE GRAVITÀ	20 punti

➤CAPACITÀ DI CURA DELLA RETE (FAMILIARI, VOLONTARIATO, VICINI E PERSONALE A PAGAMENTO)

- persona senza rete, convivente e non convivente o con rete totalmente inadeguata – **30 punti**
- persona con rete presente che garantisce assistenza in modo non sufficiente e/o con difficoltà di tenuta – **max 25 punti** (*punteggio da valorizzare attraverso la compilazione*)

della tabella sottostante considerando solo le aree in cui la persona necessita di assistenza)

Aree di bisogno assistenziale	Supporto della rete per soggetto non autonomo		
	Insufficiente	Parzialmente sufficiente o difficoltà di tenuta	Sufficiente
Attività di base	5	3	0
Attività strumentali	4	2	0
Vigilanza diurna	8	5	0
Vigilanza notturna	8	5	0
PUNTEGGIO TOTALE _____			

➤ **LIVELLO ASSISTENZIALE VALUTATO IN UVT**

1. Condizione di non autosufficienza Scala Barthel Index Modificato (BIM)

- totale dipendenza (BIM 0-24) - **10 punti**;
- severa dipendenza (BIM 25-49) - **6 punti**;
- dipendenza moderata (BIM 50-74) - **3 punti**;
- dipendenza lieve (BIM oltre 75) - **1 punto**.

2. Bisogno di vigilanza Scala **Mini Mental State Examination (MMSE)**

- necessita di vigilanza notturna e diurna (MMSE_ - 23) - **20 punti**;
- necessita di vigilanza diurna (MMSE 24-30) - **10 punti**.

➤ **SITUAZIONE ABITATIVA**

- perdita dell'alloggio per sfratto esecutivo o alloggio improprio - **10 punti**;
- condizioni di precarietà abitativa (accoglienza provvisoria anche in altra struttura, locazione con preavviso di liberare l'immobile, etc.) - **8 punti**;
- sistemazione abitativa inadeguata (spazi insufficienti, barriere architettoniche che limitano fortemente l'autonomia personale, condizioni igieniche malsane, contesto isolato) - **5 punti**.

➤ **SITUAZIONE ECONOMICA** (*importo risultante dalla valutazione della capacità economica come previsto nel punto 2 sulla base dell'Isee per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale*)

- fino a € 12.000,00 - **10 punti**;
- da € 12.001,00 a € 17.000,00 - **7 punti**;
- da € 17.001,00 a € 22.000,00 - **3 punti**.

➤ **CONDIZIONE DI PARTICOLARE GRAVITÀ**

Il punteggio potrà essere attribuito per una o più condizioni di particolare gravità di seguito indicate, nei limiti previsti e per un valore **massimo di 20 punti**:

- inadeguatezza delle condizioni di vita determinata da incuria - **20 punti**;
- particolare condizione di isolamento sociale e fragilità emotiva e psicologica - **10 punti**;
- gravi difficoltà comportamentali e atteggiamenti non collaborativi che aggravano pesantemente il carico assistenziale - **10 punti**;
- presenza di condizione di elevato stress del/i caregiver/s di riferimento - **10 punti**;
- necessità di tutela rispetto al contesto di vita (situazioni che potrebbero compromettere l'incolumità psico-fisica dell'interessato) - **20 punti**.

A **parità di punteggio totale** viene riconosciuta la precedenza alle situazioni che nelle tre dimensioni di seguito indicate, secondo l'ordine previsto, avranno un punteggio superiore:

- punteggio attribuito al criterio "2. livello di non autosufficienza valutato dall'UVT";
- punteggio attribuito al criterio "**3.** situazione abitativa";
- punteggio attribuito al criterio "**4.** situazione economica".

In caso di ulteriore parità si individuano i seguenti criteri:

- età (la persona più anziana ha la precedenza);
- data presentazione domanda.

4. Requisiti e modalità di accesso per gli inserimenti urgenti

In presenza di casi che necessitano di un ricovero immediato in struttura, per far fronte ad una condizione di emergenza non diversamente gestibile, possono essere effettuati ammissioni agli interventi in deroga alla lista d'attesa, su valutazione del servizio sociale e previa autorizzazione dirigenziale, per il tempo necessario ad individuare, ove possibile, soluzioni alternative.

Compatibilmente con la disponibilità di posti, si dovrà far fronte all'emergenza attraverso l'inserimento a Casa Serena.

L'attivazione dell'intervento in modalità urgente è rivolta principalmente alle persone sole o con rete familiare inadeguata a garantire la tutela/assistenza che vivono in condizioni di particolare disagio, esposte ad un elevato rischio, in quanto non in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

La deroga si riconosce anche per i casi in dimissione da strutture sanitarie e socio-sanitarie (ospedale, lungodegenza, RSA, strutture socio-riabilitative), in considerazione della situazione di pregiudizio in cui gli interessati vivrebbero con il rientro nel domicilio.

Per le persone non autosufficienti, qualora non fosse possibile, per i tempi a disposizione, procedere con la valutazione dell'UVT, si effettuerà l'inserimento nella struttura individuata e, contestualmente, si trasmetterà segnalazione al PUA per attivare il percorso di valutazione multidimensionale.

Rilevata dall'UVT l'appropriatezza dell'intervento attivato in urgenza, si procederà a confermare l'inserimento secondo la procedura.

Per gli interventi erogati in modalità urgente e per i casi in cui si valuti comunque non opportuno differire l'inserimento, la procedura prevista potrà essere soggetta ad ulteriori deroghe al fine di garantire la necessaria tutela agli interessati. In particolare, qualora non fosse possibile presentare l'attestazione Isee, si darà comunque seguito, temporaneamente, all'attivazione dell'intervento in attesa della regolarizzazione della situazione, attraverso anche la segnalazione del caso alla competente autorità giudiziaria per l'adozione degli opportuni provvedimenti di tutela.

Definita la capacità economica del beneficiario, la partecipazione alla spesa sostenuta dall'amministrazione avverrà con decorrenza dal momento dell'inserimento.

5. Attivazione dell'intervento

Le attività necessarie per l'avvio dell'intervento saranno svolte dagli uffici del settore, individuando le opportune modalità di raccordo anche con gli altri attori coinvolti e le tempistiche da rispettare.

In caso di temporanea impossibilità da parte dell'interessato, dovuta a cause non imputabili alla sua volontà, valutata la situazione, dovrà essere tutelato il diritto alla prestazione secondo tempi e modalità opportune.

Si ritiene, inoltre, necessario prevedere adeguati accorgimenti per favorire i ricongiungimenti con i familiari e per il riavvicinamento al contesto di appartenenza dei beneficiari degli interventi.

La rinuncia all'accesso al servizio, senza adeguata motivazione, determinerà lo spostamento del nominativo all'ultimo posto della lista stessa. Si procederà a cancellarlo dalla lista di attesa se, chiamato per la seconda volta, opponga un nuovo rifiuto.

Per tali casi di norma non potrà essere presa in considerazione nuova richiesta nei sei mesi successivi alla cancellazione.

6. Rinvio

Si rinvia, per l'attuazione dei presenti indirizzi, all'adozione dei necessari atti da parte del Dirigente del Settore Coesione Sociale e Pari Opportunità al quale è demandata anche la gestione della fase di transizione tra il vecchio e il nuovo sistema di accesso agli interventi.

Per ogni altro aspetto non espressamente specificato si rinvia al vigente Regolamento comunale sui servizi sociali e agli altri provvedimenti in merito adottati.